

N. 3069-774-810-819-1822-2333-2634-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI II E IX

(AFFARI INTERNI — LAVORI PUBBLICI)

(RELATORE: **RICCIO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(**FANFANI**)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(**TAVIANI**)

COL MINISTRO DELLA DIFESA
(**ANDREOTTI**)

COL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE
(**BOSCO**)

COL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
(**ZACCAGNINI**)

COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA E COMMERCIO
(**COLOMBO**)

COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(**SULLO**)

COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
(**JERVOLINO**)

COL MINISTRO DELLA SANITÀ
(**GIARDINA**)

E COL MINISTRO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO
(**FOLCHI**)

nella seduta dell'8 giugno 1961

Norme di modifica ed integrazione delle leggi 10 agosto 1950, n. 646, 29 luglio 1957, n. 634 e 18 luglio 1959, n. 555, recanti provvedimenti per il Mezzogiorno

E SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato ORLANDI

Presentata il 10 gennaio 1959

Estensione alle provincie con reddito inferiore alla media nazionale dei benefici previsti per il Mezzogiorno e per le aree depresse del centro-nord (774)

d'iniziativa del Deputato GRILLI ANTONIO

Presentata il 23 gennaio 1959

Estensione dell'attività della Cassa per il Mezzogiorno al territorio della provincia di Ascoli Piceno ed estensione delle provvidenze della Cassa, riguardante le aziende industriali e le imprese artigiane, alle provincie di Macerata, Ancona e Pesaro e Urbino (810)

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

DE' COCCI, RADI, FORLANI, BALDELLI, CASTELLUCCI, BOIDI, VILLA RUGGERO, MALFATTI, ERMINI, BALLESI, IOZZELLI

Presentata il 24 gennaio 1959

Provvidenze per favorire l'industrializzazione delle zone sottosviluppate dell'Italia centrale (819)

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**GUADALUPI, DE MARTINO FRANCESCO, LOMBARDI RICCARDO, MANCINI,
CORONA ACHILLE, VENTURINI, ANDERLINI, ANDÒ, AVOLIO, BERLINGUER,
FERRI, BOGONI, BRODOLINI, CALAMO, DE LAURO MATERA ANNA, LENOCI,
DI NARDO, FARALLI, FRANCO PASQUALE, GATTO VINCENZO, GAUDIOSO,
LIZZADRI, MARIANI, MINASI, MOGLIACCI, MUSOTTO, PINNA, PRINCIPE,
PREZIOSI COSTANTINO, SCARONGELLA, SCHIANO, SCHIAVETTI, VALORI**

Presentata il 12 dicembre 1959

Interpretazione dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni, per quanto concerne la elaborazione di progetti di istituzione di aree di sviluppo industriale e relativi statuti e specificazione degli Enti interessati alla partecipazione dei Consorzi (1822)

d'iniziativa del Deputato RESTA

Presentata il 13 luglio 1960

Modifica dell'articolo 18 della legge 29 luglio 1957, n. 634, già modificato dall'articolo 3 della legge 18 luglio 1959, n. 555, recante agevolazioni per lo sviluppo industriale del Mezzogiorno (2333)

d'iniziativa dei Deputati SCARLATO e VALIANTE

Presentata il 6 dicembre 1960

Modifiche ed integrazioni della legge 29 luglio 1957, n. 634, recante provvedimenti per il Mezzogiorno (2634)

Presentata alla Presidenza il 21 febbraio 1962

ONOREVOLI COLLEGGHI !

I. — ESPERIENZA DELLA POLITICA DEL DOPOGUERRA PER IL MEZZOGIORNO.

Assolutamente inutile accennare — sia pure con estrema brevità — alle controverse origini della « questione meridionale » ed ai fattori che ne hanno prospettata l'urgenza in un periodo che vedeva il nostro Paese agitato da problemi altrettanto gravi e pressanti quali il riequilibrio di una situazione politico-sociale che risentiva lo *choc* del crollo militare e psicologico della collettività nazionale e la ricostruzione di un'economia già costituzionalmente basata su fondamenta molto precarie.

Va sottolineato — a tutto merito dei responsabili — che i governi dell'immediato dopoguerra valutarono esattamente, con notevole acume e sollecitudine, non solamente il sensibilissimo divario qualitativo e quantitativo riscontrabile tra l'economia italiana della valle padana e quella delle plaghe meridionali, ma anche la circostanza (sotto il profilo psicologico altrettanto importante) che le nostre popolazioni meridionali si andavano rendendo

rapidamente conto di quello stato di cose con un conseguente e crescente disagio sociale. È esattamente in questa ottica di considerazioni che va rimeditata la istituzione degli Enti Regione.

Al di là ed al di fuori di ogni settorismo deformatore si può, oggi, serenamente affermare che l'articolo 116 ed il 3° comma dell'articolo 119 della nostra Costituzione (a) rappresentano i primi organici tentativi per il raggiungimento di una piena e reale unità economica italiana.

Riesaminando, oggi, con serenità l'argomento che tante e non ancora del tutto sopite polemiche accese quattordici anni fa, si può concludere che la creazione di un nuovo Ente territoriale autarchico dotato di propria per-

(a) — ART. 116. — « Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia ed alla Valle di Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali ».

— ART. 119. (3° comma). — « Per provvedere a scopi determinati e particolarmente per valorizzare il Mezzogiorno e le isole, lo Stato assegna per legge a singole Regioni contributi speciali ».

sonalità giuridica di diritto pubblico — e quindi di una ben circoscritta e definitiva autonomia normativa ed amministrativa — volle non solamente contribuire all'approntamento di strumenti docili alla volontà dello Stato sovrano, ma fecondamente vicino alle aspirazioni ed alle esigenze delle popolazioni interessate. Ecco dunque che il ricordato disposto degli articoli 116 e 119 è in funzione di un constatato squilibrio economico prima ed è più che una facile condiscendenza ad effimere velleità autonomistiche dell'immediato dopoguerra. Quanto si è detto costituisce di per sé un giudizio: lo stesso non può essere che favorevole.

Ad ulteriore conferma delle asserzioni che precedono sta il gruppo dei provvedimenti di diritto positivo con cui dal 1950 in poi si è dato vita ad una rete di istituti di credito industriale (integrativi di quelli già precedentemente esistenti per le grandi concentrazioni) in favore delle medie e piccole industrie; istituti che furono dal legislatore previsti con una competenza territoriale come quella della Regione (a). Testimonianza evidente che — sul piano dello sviluppo economico-sociale — la costituzione degli Enti Regione aveva pienamente confermato nella realtà gli auspici di coloro che l'avevano ideati. In sintesi si può, dunque, ritenere che la strutturazione primaria del nostro ordinamento giuridico sia funzionale e non abbia dato luogo a quei deprecabili fenomeni di frattura della compagine nazionale che gli auguri di quel momento avevano a così fosche tinte delineati.

Il legislatore italiano dunque — nel primo dopoguerra — ebbe davanti a sé il duplice e già ricordato compito di disciplinare la ricostruzione materiale e morale del Paese e d'introdurre dei fermenti di unificazione economica nazionale. Difficile obiettivo il primo, difficilissimo il secondo. Qualsiasi sguardo panoramico retrospettivo si getti oggi nel decennio passato non potrà prescindere da un provvedimento che segnò il primo, vero, organico e fondamentale sforzo della collettività italiana per il raggiungimento del secondo obiettivo nel quadro dello spirito della Costituzione repubblicana e delle aspettative

(a) — Unica eccezione fu quella dell'I.S.V.E.I. MER. peraltro già esistente, la cui capacità operativa si estende a tutto il territorio peninsulare soggetto alle « sovranità » della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale. Anche in questo caso però il provvedimento fu ispirato da concetti economici di similitudine delle aree prese in considerazione.

del nostro popolo. Ci riferiamo alla legge del 1950 con cui si istituì una *Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale* (Cassa per il mezzogiorno), programmandone contemporaneamente un piano di azione decennale. Questa necessità metodologica di considerazione è basata sulla circostanza duplice che prima del 1950 poco era stato fatto per il Mezzogiorno d'Italia e quel poco non sempre era stato caratterizzato da razionalità di strumenti e da unicità di intenti. In secondo luogo che, dopo tale data, ogni provvedimento diretto specificamente al fine di agevolare lo sviluppo economico di quelle aree depresse si è sempre inquadrato nella lettera e nello spirito della legge istitutiva della Cassa o di quelle successive del 1954 e del 1957 (meglio note sotto la denominazione di « Rilancio della Cassa »). L'attività della « Cassa » svolta in adempimento dei fini previsti dalle leggi che ad essa hanno dato vita e strumenti e che ne disciplinano gli atti può essere classificata in base ai soggetti destinatari delle erogazioni. Si avranno così delle infrastrutture dirette universalmente verso la collettività nazionale, senza che l'utilità derivante possa essere separabile o riferibile ad un individuo o ad un raggruppamento in relazione all'uso esclusivo o prevalente che della stessa realizzazione venga fatto. In realtà, l'approntamento di queste infrastrutture è volto ad un utilizzo potenziale da parte di tutti i componenti la collettività. L'utilità relativa è così sostanzialmente indivisibile contribuendo (alla stessa guisa della difesa dei confini, del mantenimento dell'ordine interno, ecc.) alla solidificazione di quel tessuto connettivo su cui si fonda e si articola in un successivo momento l'iniziativa privata. A fianco di questo tipo di intervento ne esisterà un altro — antitetico e simmetrico — svolto dalla « Cassa » nei confronti dei singoli soggetti privati. Intervento che potrà assumere la fisionomia di contributo « a fondo perduto » su specifiche realizzazioni o quella di finanziamento a tassi di compenso inferiori a quelli di mercato e con limiti finanziabili più larghi di quelli praticati da aziende di credito agenti con fondi di depositanti.

Tra questi due strumenti di propulsione economica se ne pone un terzo consistente nelle erogazioni compiute in favore di quegli enti ausiliari dello Stato che si propongono — su di un piano professionale ed ordinario — una parte dei fini perseguiti genericamente e straordinariamente dalla « Cassa ». Tra questi rientrano enti autonomi di riforma fondiaria, consorzi di bonifica, istituti speciali e non

speciali di credito, enti di istruzione, ecc. Le erogazioni a favore di questi soggetti giuridici di diritto pubblico avvengono a titolo di contributo sul fondo di dotazione, di contributi sugli immobilizzi da effettuare, di contributi sugli interessi, ovvero di anticipazioni straordinarie. Pur con una visione ultradecennale, difficilissimo è, evidentemente, ogni tentativo volto ad accertare la misura e l'intensità delle variazioni indotte negli ambienti meridionali dall'azione di sviluppo economico promossa dallo Stato italiano. Si può però disporre di alcuni dati atti ad esprimere grandezze aventi diretta connessione con i livelli del potere d'acquisto disponibile nelle mani di quella collettività. Anzitutto una sia pur lieve variazione si è registrata nella composizione del reddito globale a vantaggio della percentuale relativa al Meridione e Isole riguardo a quella relativa al Centro-Nord. Tanto più importante in quanto indica che si è riusciti nell'intento di arrestare il progressivo distacco dal Centro-Nord.

Può semmai sorgere il dubbio che lo spostamento sia da attribuire esclusivamente al trasferimento forzoso operato dallo Stato. Che ciò sia inesatto si può vedere dalle variazioni delle principali componenti del reddito che mostrano come, contrariamente ad ogni previsione, il reddito della pubblica amministrazione ha subito un incremento maggiore nel Centro-Nord che non nel Mezzogiorno. D'altro canto è denso di significato il poter vedere come le attività industriali ed i servizi stiano gradualmente aumentando il loro « peso » a detrimento relativo soprattutto dell'agricoltura.

II. — LA DISCUSSIONE SULLA POLITICA DEL MEZZOGIORNO IN SEDE PARLAMENTARE.

La politica attuata nel Mezzogiorno, per quanto riguarda lo scopo di creare e favorire adeguate strutture industriali, si è estrinsecata nella formazione di determinate aree che, predisposte con particolari caratteristiche, pongano le condizioni necessarie per la realizzazione di quelle strutture. Si è giunti a tale determinazione dopo aver considerato che tali mezzi erano i più indicati a creare quel movimento convergente di energie altrimenti impossibile nel clima di immobilismo ambientale dell'economia meridionale. Di vitale importanza per il raggiungimento dei fini prefissati per le aree di cui si è detto è la creazione di adeguate infrastrutture e di quel complesso di servizi che favoriscono la localizzazione e l'andamento dei complessi industriali.

La legge 29 luglio 1957, n. 634, è stata promulgata proprio a tale scopo: infatti, per mezzo di essa sono sorti appositi consorzi, denominati Consorzi per le aree di sviluppo industriale e per i nuclei di industrializzazione, il cui scopo è la realizzazione di quelle infrastrutture e servizi di cui è detto ed, in generale, la esecuzione di tutto quel complesso di opere necessario allo sviluppo industriale delle zone in cui operano. È facile comprendere come tale complesso di attività necessiti di un grande gettito finanziario: sue fonti — secondo le disposizioni vigenti — sono, come noto:

1°) quote sociali versate dagli enti partecipanti;

2°) finanziamenti a medio termine concessi dall'Istituto di credito per le opere di pubblica utilità, dal Consorzio di credito per le opere pubbliche, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, dall'Istituto nazionale assicurazioni;

3°) provvedimenti per accelerare la realizzazione di opere pubbliche interessanti gli Enti locali, in esecuzione della legge 3 agosto 1949, n. 589;

4°) contributi della Cassa per il mezzogiorno, in un'unica soluzione o come contributo agli interessi sui relativi mutui stipulati dai Consorzi, per costruzione di attrezzature e rustici industriali, limitatamente alla metà della spesa occorrente.

L'esperienza, conseguente all'applicazione di tali norme, ha fatto rilevare la scarsità delle fonti di finanziamento dovuta a vari motivi. Anzitutto la scarsità dei bilanci degli enti locali ha reso spesso impossibile ai Consorzi usufruire dei benefici potenziali concessi dalla citata legge 3 agosto 1949, n. 589. In secondo luogo è spesso impossibile per i Consorzi ricorrere al credito poiché gli istituti ad esso incaricati richiedono — secondo la normale prassi — garanzie che i Consorzi stessi non possono, per la maggior parte dei casi, concedere. Inoltre è stata riscontrata la grave mancanza della necessaria tempestività nei contributi concessi dalla Cassa per il mezzogiorno, contributi che vengono erogati solo a collaudo avvenuto, ciò che priva la loro natura di quella funzione acceleratrice per cui sono stati creati. Su tali considerazioni si fonda la presentazione del disegno di legge che ci occupa e che vuole ovviare agli inconvenienti esaminati. A tal fine si ritiene necessario dotare la Cassa per il mezzogiorno di più ampi e tempestivi poteri.

III. — IL DISEGNO DI LEGGE RIMANE NEL SISTEMA
E NELLA STRUMENTAZIONE LEGISLATIVA
DELLA POLITICA DI SVILUPPO.

Il disegno di legge presenta dodici articoli, ognuno dei quali, pur aderendo allo spirito del sistema e della strumentazione legislativa in vigore, rispecchia quelle inderogabili esigenze di cui si è detto.

L'articolo 1° prevede che il contributo dello Stato, erogato attraverso la « Cassa », per la realizzazione di opere di attrezzatura dell'area (considerate come vere e proprie opere di pubblico interesse) giunga all'85 per cento della spesa totale e sia concesso attraverso forme di anticipazione in relazione allo stato dei lavori. Inoltre è apparso opportuno che la « Cassa » stessa sia investita dell'onere della compilazione dei piani regolatori dell'area, dovendosi questi formulare secondo una visione unica ed organica. Per quanto riguarda il problema degli espropri, si è voluto distinguere fra espropriazioni connesse all'attrezzatura dell'area o del nucleo — i cui oneri vengono posti a carico della « Cassa » — ed espropriazioni degli immobili da rivendere o cedere in locazione alle imprese industriali, le cui spese vengono escluse da qualsiasi forma di finanziamento; ciò per evidenti motivi di opportunità, volendosi evitare il pericolo di costituzione di un patrimonio immobiliare che appesantirebbe la gestione finanziaria del Consorzio ed, altresì, il pericolo di speculazioni.

Nell'articolo 2 vengono esaminate altre possibilità di maggiore intervento della « Cassa » che, pertanto, viene autorizzata a concedere ai Consorzi un contributo fino al 50 per cento della spesa totale per la costruzione di rustici industriali. Altre forme di finanziamento da parte della « Cassa » sono previste per le spese occorrenti all'espropriazione dei terreni necessari all'impianto delle industrie e per la costruzione dei rustici industriali.

Problema di particolare importanza dal duplice punto di vista sociale e logistico è quello relativo alle abitazioni degli occupati nelle industrie localizzate nell'area.

La concentrazione industriale in un'area porta necessariamente ad una situazione deficitaria nel settore edilizio: tale problema si è voluto risolverlo attribuendo alla « Cassa » la facoltà di concedere contributi per la costruzione delle case necessarie, ovviamente aventi caratteristiche popolari.

L'articolo 3 riguarda un altro importante aspetto della situazione meridionale. Il rifornimento idrico necessario, spesso in grande mole, ai più vari processi produttivi, molte

volte non può essere assicurato data la generale carenza di acqua nel Sud. A ciò si vuole ovviare autorizzando la « Cassa » a contribuire — a fondo perduto — per il 40 per cento della spesa necessaria, alla costruzione di invasi di particolare importanza ai fini della industrializzazione.

L'articolo 4 prevede l'integrazione degli interventi ordinari con finanziamenti straordinari della « Cassa » — su autorizzazione del Comitato dei Ministri e preventiva intesa con il Ministero dei lavori pubblici e con i Ministeri della difesa e della marina mercantile per quanto di competenza — per l'adeguamento e la costruzione dei porti ed aeroporti necessari per l'attrezzatura delle aree e dei nuclei d'industrializzazione. Tali finanziamenti dovranno avere carattere straordinario ed essere concessi solo ove sia del tutto indispensabile.

Di grande utilità appare anche l'articolo 5 che fa risaltare la necessità, delineatasi attraverso l'esperienza di questi ultimi anni, di favorire il sorgere non solamente di piccole e medie imprese, ma anche, e soprattutto, di grandi imprese industriali considerate come mezzo più efficace e radicale per risolvere la situazione di immobilismo economico che affligge il Mezzogiorno. Così si propone di non stabilire limiti eccessivamente rigorosi all'entità delle provvidenze da erogare sotto forma di contributi a fondo perduto per il sorgere e l'ampliarsi di industrie. Ciò limitatamente ad una prima quota di sei miliardi di lire di investimento.

Integrativo degli interventi previsti nel precedente punto è l'articolo 6. Con esso si concede alla « Cassa » di contribuire anche sugli interessi dei mutui per finanziamenti concessi dagli Istituti speciali di credito e di quelli di credito a medio termine — con sede fuori del territorio meridionale — relativamente ad iniziative industriali di qualunque dimensione.

Gli articoli precedenti hanno esaminato la possibilità di una più profonda incentivazione del settore industriale meridionale; settore che, come a tutti noto, è il primo in ordine di importanza per il raggiungimento di quella auspicata unificazione economica italiana « a breve termine » cui il presente disegno di legge vorrebbe dare un valido contributo.

Ma vi sono anche altri aspetti, non meno importanti, per i quali si auspica un maggior intervento della « Cassa ». Così gli articoli 7, 8 e 9 si occupano rispettivamente del settore turistico-alberghiero, degli acquedotti e fognature e dei settori ospedaliero, della scuola materna e della edilizia popolare.

In particolare l'articolo 7 prevede un ampliamento degli interventi già previsti dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, interventi ora sottoposti a limitazioni che ne pregiudicano l'efficacia. La « Cassa » potrà, pertanto, provvedere a finanziamenti — fino all'80 per cento della spesa totale — di iniziative alberghiere (di categoria non superiore alla seconda) provvedendo in tal modo alla valorizzazione di determinate località e favorendo il sorgere di tutte quelle necessarie e collaterali industrie, attività commerciali e servizi vari atti a promuovere un benefico aumento di reddito.

L'articolo 8 provvede ad un più integrale intervento della « Cassa » nel settore delle reti interne, degli acquedotti e delle fognature, modificando quanto previsto dalle disposizioni vigenti che condizionano il contributo della « Cassa » alle sovvenzioni concesse dal Ministero dei lavori pubblici, determinando notevoli ritardi. Pertanto si vuole autorizzare la « Cassa » ad interventi diretti ed in proprio.

Ed è auspicabile che la Cassa sia autorizzata a concorrere alla costruzione di navi cisterne per l'approvvigionamento dell'acqua alle isole, tra cui Capri.

Si opera, così, in un settore di particolare importanza turistica.

Gli altri interventi straordinari sono previsti dall'articolo 9: così nel settore della edilizia popolare come concorso a quanto si va facendo da parte delle Amministrazioni locali in casi di particolare depressione ed in particolare ove si vogliano favorire processi di trasformazione in atto. Nel settore ospedaliero, di concerto con il Ministero della sanità, onde ovviare ad una situazione di particolare carenza nel Meridione ed allineare il progresso sociale diretto al progresso economico. Infine, nel settore dell'assistenza alla infanzia è previsto l'assunzione diretta da parte della « Cassa » della costruzione di scuole materne.

Il disegno di legge si conclude con l'articolo 10 che prevede la presenza del Ministero per la pubblica istruzione in sede di Comitato dei ministri, data l'intensificazione degli interventi in settori vari di sua competenza.

Con questo disegno di legge, il Mezzogiorno riceve migliori e maggiori strumenti di sviluppo. Ma non basta.

Persistendo la depressione regionale, in quanto sono rimaste le distanze tra Nord e Sud, e persistendo gli squilibri settoriali che aggravano maggiormente l'economia del Mezzogiorno occorre una politica di decisa rot-

tura, con una programmazione a medio termine nel piano generale dello sviluppo economico nazionale.

Anzi, precisiamo, una *politica di piano* è una politica di *sviluppo integrale equilibrato*, che, perciò stesso, è superamento delle depressioni settoriali e regionali.

È per questo che va sostenuta questa politica di programmazione, in cui il problema meridionale si presenta, nella sua essenzialità, come il problema nazionale, da affrontare e risolvere.

IV. — UNA POLITICA DI PROGRAMMAZIONE PER IL MEZZOGIORNO.

Non è il caso di fermarci sui concetti ispiratori di una programmazione e sullo spirito degli interventi concreti per una politica di sviluppo del nostro Paese; è il caso di dire soltanto che sono indicati nella Carta costituzionale i principi assoluti e fondamentali per una programmazione di sviluppo economico e sociale.

L'articolo 41 della Costituzione, dopo aver affermato che l'iniziativa economica privata è libera e che essa « non può svolgersi in contrasto con la utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana », nell'ultima parte solennemente afferma: « La legge determina i programmi ed i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali ».

La linea costituzionale è su una politica di sviluppo economico e di progresso sociale *attraverso programmi determinati da leggi*.

Sicché non è rinnegata l'iniziativa privata, ma sono posti limiti all'impresa pubblica; non si ha una programmazione pienamente orientativa, ma neppure un piano rigido centralizzato.

L'assenza nella politica italiana dell'ultimo quindicennio di un preciso quadro di programmazione trova la sua spiegazione nella situazione contingente; una impostazione di ricostruzione ed il bisogno di riforme di struttura ha portato il Parlamento ed il Governo a dare leggi-stralcio, leggi di settore e leggi particolari.

Tale politica ora va superata.

È giunto il momento di edificare lo Stato nuovo, democratico, voluto dalla Costituzione.

In essa sono indicati i valori fondamentali di una programmazione di sviluppo economico e sociale nell'ambito di una collettività moderatamente organizzata.

La strumentazione di sviluppo può, a nostro parere, perseguire due obiettivi, la cui coesistenza è realizzabile in concreto, ed è concepibile, in astratto.

Un programma di sviluppo può essere perseguito o attraverso un frazionamento geografico degli obiettivi stessi del piano od attraverso un frazionamento che abbia come oggetti di influenza i settori merceologico-produttivi. Lo Stato potrà, cioè, proporre a se stesso, ai suoi organi, alle categorie imprenditrici ed ai cittadini tutti in genere, una serie di obiettivi tali da rappresentare, nel loro insieme, il superamento di una determinata situazione di carenza e, comunque, il miglioramento della situazione o delle situazioni, per cui il piano è stato elaborato.

Sicché, il piano richiede un complesso di elementi sociologici, economici, umani; tende sempre ad uno sviluppo economico che sia anche progresso sociale. Dopo la identificazione di realtà geograficamente distinte o settorialmente individuabili, viene determinato un grado di priorità in una scala di bisogno ed indicati gli strumenti.

Si può avere, così, il piano generale o il piano regionale.

Va chiarito che « programmazione di sviluppo regionale » o « programmazione regionale di sviluppo » equivale ad una sistematica rassegna ed analisi delle possibilità offerte da un'area geograficamente più limitata di quella che ospita l'intera collettività in cui quel « piano » si riferisce; non ha un significato corrispondente a quello di regione, secondo il concetto amministrativo.

L'aggettivo « regionale » si riferisce ad una area minore del territorio nazionale, cioè ad una unità armonica ed omogenea su cui deve operare il piano.

I criteri saranno — in via di principio — quelli di una omogeneità obiettiva nei tre fattori fondamentali utili alla definizione di una « area armonica »:

- etnologia;
- pedologia;
- ecologia sociale ed economica.

Oltre alla programmazione regionale, può aversi una meccanica di sviluppo differenzialmente tipizzata.

Si può avere, cioè, una differente programmazione col separare o analizzare la struttura economica di una collettività, non più in ordine alla composizione orizzontale già sinteticamente definita del territorio al quale il piano stesso si riferisce, *ma ai settori economici che questa struttura compongono, se-*

condo una stratificazione di carattere eminentemente « verticale ».

Sotto il profilo della produttività questo secondo sistema raggiunge più rapidamente determinati risultati anche se richiede scelte ed impegni iniziali che involgono grandi responsabilità ed anche se, essendo eccessivamente razionale, riesce, sì, a conseguire regimi massimi di produttività, ma a prezzo di costi psicologici gravissimi da parte delle popolazioni ed aree costrette ad un ristagno ed abbandono come conseguenza marginale di quel tipo di pianificazione. Mentre, difatti, la programmazione regionale tende, anzitutto, al livellamento dei redditi unitari attraverso la eliminazione degli squilibri protettivi e demografici tra zona e zona, quella per settore merceologico ambisce al raggiungimento immediato di una produttività massima negli ambiti produttivi identificati dal programma. Gli squilibri reddituali che ne derivassero (e ne deriverebbero certamente) troverebbero compenso nelle migrazioni interne.

È possibile un coordinamento tra un piano regionale e quello generale; anzi, è indispensabile.

Le pressioni dell'opinione pubblica, trasformate in sensibilizzazioni politiche al vertice, suggeriscono tale coordinamento, in modo da rendere possibile il soddisfacimento delle aspirazioni collettive, con il conseguimento di buoni saggi di incremento nella produttività.

In una politica di piano democratico, lo Stato dovrà predisporre una serie di strumenti, al fine di imprimere un particolare movimento di espansione e di sviluppo, che le libere forze di mercato non avrebbero avuto la forza di generare, per una incapacità sostanziale a combinarsi secondo i vettori di maggiore energia.

Sia nell'uno che nell'altro caso lo Stato sovrano ha a sua disposizione una serie di strumenti tali da rendere possibile il tentativo posto in essere per raggiungere gli obiettivi prefissati.

Tali strumenti sono suscettibili di multiformi applicazioni, pur rimanendo valido il principio fondamentale che li ispira; ed essi sono classificabili in relazione ai settori che verrebbero investiti più direttamente dal loro uso, e cioè il settore finanziario, quello produttivo e quello distributivo.

È superfluo rilevare come questa classificazione abbia un valore puramente formale e tale da soddisfare unicamente un innato senso di ordine dello studioso. In realtà, qualsiasi provvedimento politico-economico, adottato

dallo Stato, genera riflessi indistintamente in tutti i settori di cui è composto quel sistema sociale di cui lo Stato stesso è espressione.

Esistono evidentemente rapporti molteplici di concausalità e correlazione, in funzione dei quali si assiste ad una amplificazione e diffusione dei fenomeni.

V. — UN PIANO PER IL MEZZOGIORNO.

Non è il caso di procedere oltre in questa ricerca del piano e dei suoi strumenti; è il caso, invece, di fermarci ancora un momento sul Mezzogiorno per sostenere come esso costituisca un'area armonica ed omogenea individuabile ai fini di un piano regionale.

Vi sono punte di maggiore depressione qua e là, che non determinano un mutamento di caratterizzazione.

Per quanto detto è chiaro che il problema del Sud, contrariamente a quanto sostenuto da Vera Lutz (*Italy as a Study in the Development*, in « Lloyd's Bank Review », Londra, ottobre 1960, pagine 31-45), non va avviato a risoluzione con il trasferimento della mano d'opera meridionale verso le industrie del Nord, ma attraverso una politica di creazione di fonti di lavoro nella regione.

Non è che, in determinate circostanze, non abbia un ruolo positivo la riduzione della pressione demografica in una determinata zona (VERA LUTZ, *Alcuni aspetti strutturati del problema del Mezzogiorno: la complementarità dell'emigrazione e della industrializzazione*, in « Moneta e credito », rivista trimestrale, Banca Nazionale del lavoro, 1961, pag. 407 e seguenti), in quanto effettivamente una redistribuzione equilibrata della popolazione deve essere considerata agli effetti del promovimento di sviluppo; ma è che non per tale via si risolve il problema del Mezzogiorno.

Esistono nel Mezzogiorno tutte le condizioni per uno sviluppo armonico di ogni settore, con l'impiego in sede delle energie umane. La utilizzazione dell'uomo nel proprio ambiente è preferibile sotto ogni aspetto, soprattutto per il bene della comunità e per evitare turbamenti.

Peraltro, il movimento incomposto, incontrollato, generico di mano d'opera, al più costituisce un surrogato dello sviluppo industriale del Sud; non è, però, un fattore che contribuisca effettivamente a promuovere lo sviluppo pieno ed armonico.

Sono necessari la industrializzazione, lo sviluppo dell'agricoltura ed il potenziamento delle attività terziarie.

Sorge, quindi, la necessità di un piano nel quadro di una politica di programma nazionale.

Fra i passati errori della politica per il Meridione sono stati ricordati i seguenti: alcuni investimenti pubblici effettuati in località sbagliate, lasciando lacune nelle parti più essenziali della « infrastruttura » industriale; tendenza a distribuire i fondi destinati agli investimenti su un'area troppo vasta, invece di concentrarli; mancato coordinamento dei programmi di investimento delle varie amministrazioni pubbliche; difetto di sufficiente rapidità nell'attuare, in alcuni casi, i programmi; lentezza nelle procedure burocratiche necessarie per ottenere i finanziamenti privilegiati e gli « incentivi » offerti dalla legislazione all'industria privata nel Sud; inadeguati servizi di informazione a disposizione degli imprenditori del Nord, che sono potenziali investitori nel Sud; scarsa cura della istruzione, sia generale che tecnica.

Queste deficienze si cerca di superarle con il disegno di legge, che abbiamo innanzi esaminato; in realtà, non le si supera completamente se non attraverso una politica di programmazione e di piano.

Anche il privato deve conoscere i limiti dell'intervento diretto dello Stato e, comunque, non deve essere posto su un piano di competitività con lo Stato.

La presenza dello Stato, con la possibilità della nascita di un monopolio, può scoraggiare l'impresa privata, preoccupandola.

Nel Mezzogiorno è necessaria la maggiore presenza dell'impresa pubblica e di quella privata; la loro armonizzazione può — e deve — aversi attraverso una politica di programmazione. Quindi per risolvere il problema è indispensabile che l'attività imprenditoriale sia fornita anche dallo Stato; ma occorre anche il concorso, massiccio e generoso, del talento imprenditoriale privato.

Una equilibrata programmazione con coordinamento tra impresa privata ed impresa pubblica in rapporto ai settori ed alle dimensioni degli interventi e con le garanzie quantitative e qualitative di accesso uguale di tutti al mercato, costituisce l'idea-guida della politica di sviluppo.

Insisto sulla possibilità dell'accesso del prodotto al mercato, a parte la quantità e la qualità degli incentivi offerti agli investimenti industriali e non industriali (per questi ultimi, primario è il turismo), in quanto ritengo questa sia la leva per l'effettivo sollevamento del Sud.

Invero, l'incentivo fondamentale all'espansione dell'industria e dell'attività terziaria è ovviamente l'esistenza o la prospettiva di un mercato redditizio per i suoi prodotti.

Anche se il Mezzogiorno costituisce, per seguire una distinzione adottata dal professore Vito (*I fondamenti della politica di sviluppo economico regionale*, in F. VITO ed altri, *Lo sviluppo economico regionale*, Milano, « Vita e Pensiero », 1961, pagg. 20-21) un'area ad economia sottosviluppata e non più arretrata, in quanto in essa lo sviluppo verso più alti livelli di reddito è già in corso, pure a nostra opinione (ed in ciò, siamo di parere diverso da quello del professore Vito ed accogliamo invece l'impostazione di Vera Lutz, *Alcuni aspetti strutturali del problema del Mezzogiorno* loc. cit. 414-415), le possibilità di: a) realizzare uno sviluppo bilanciato; b) aumentare il livello di reddito reale *pro capite*, c) espandere il mercato dei prodotti industriali sono tre aspetti dello stesso processo.

È il processo di sviluppo indispensabile.

VI. — UN AVVENIRE DI SVILUPPO ECONOMICO E DI PROGRESSO UMANO.

Possiamo, perciò, concludere per una politica di programmazione e per un piano per il Mezzogiorno. L'intervento regolatore dello Stato, conforme alla libertà della iniziativa privata, svolgentesi nel grande solco della linea di sviluppo programmato segnato dalla Costituzione, e tendente al progresso sociale ed all'elevazione della persona umana, è indispensabile. Occorre chiarezza e non confusione, che può essere conseguita solo attraverso un piano democratico, in cui siano accelerati al massimo tutti gli investimenti pubblici dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni fino al limite dei fattori produttivi disponibili.

Questa politica di sviluppo ripropone, e con carattere di urgenza assoluta, un problema di

fondo dell'economia meridionale, quello delle infrastrutture, psicologiche e socioeconomiche: vanno, cioè, realizzati quegli investimenti urgenti di cui, da tre lustri, il Mezzogiorno attende l'attuazione integrale: soprattutto, scuole, strade, fognature, acqua, energia elettrica, qualificazione professionale.

Per investimenti di tale urgenza, di tale mole, non è possibile continuare, fidando sugli enti locali, ridotti ad assoluta incapacità finanziaria; occorre che se ne assuma la spesa lo Stato.

La realizzazione delle infrastrutture deve essere tale da costituire il capitale sociale fisso, idoneo a conseguire, attraverso una politica di programmazione — dall'agricoltura all'industria, al turismo — la parità tra Nord e Sud e la parità di reddito *pro capite* di tutti i cittadini italiani, quale sia la terra su cui sono nati; sia la terra dell'ulivo o dell'arcobaleno, sia la terra avara della collina calva.

Si avrà così il riaffioramento dell'economia nazionale, il rafforzamento della moneta anche all'interno, il superamento degli squilibri settoriali e zonali e, quindi, della depressione della disoccupazione e della sottoccupazione che dai 14 anni, in misura assurda, costituisce il peso morto dell'economia italiana, il punto oscuro della situazione sociale, l'incubo di quella politica.

Il miracolo deve avvenire anche per il Mezzogiorno, non solo per l'economia ma soprattutto per l'uomo, che rimane centro e scopo di ogni intervento dello Stato e che ha diritto ad un progresso indefinito per la conquista della giustizia e la espansione della libertà.

Chiedo, pertanto, che gli onorevoli colleghi vogliano dare la loro approvazione al disegno di legge n. 3069, con l'assorbimento delle proposte di legge nn. 774, 810, 819, 1822, 2333, 2634.

RICCIO, *Relatore.*

**DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO**

ART. 1.

I commi 6°, 7° e 8° dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, sono sostituiti dai seguenti:

« Al fine di rimuovere le difficoltà che si frappongono ad un organico processo di industrializzazione, la Cassa per il Mezzogiorno può assumere a proprio carico, graduando l'intervento fino ad un massimo dell'85 per cento, la spesa occorrente per le opere di cui al primo comma del presente articolo, che saranno eseguite dai Consorzi per l'attrezzatura delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione, compresi gli oneri afferenti alle relative espropriazioni.

Restano escluse le spese di espropriazione degli immobili da cedere alle imprese industriali.

La « Cassa » può assumere, altresì, a proprio carico, la spesa occorrente per la redazione dei piani regolatori di cui all'articolo 8 della legge 18 luglio 1959, n. 555.

Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, sentito il parere del Ministero della industria e commercio, determina le modalità per l'assunzione degli oneri di cui ai commi precedenti ».

ART. 2.

L'articolo 6 della legge 18 luglio 1959, n. 555, è sostituito dal seguente:

« La Cassa per il Mezzogiorno può concedere ai Consorzi un contributo fino al 50 per cento della spesa per la costruzione di rustici industriali.

La « Cassa » è altresì autorizzata a concedere finanziamenti ai Consorzi per le spese attinenti all'espropriazione dei terreni occorrenti per l'impianto delle industrie e per la costruzione dei rustici industriali.

La « Cassa » è inoltre autorizzata a concedere contributi per la costruzione di case a caratteristiche popolari, destinate all'alloggio dei lavoratori addetti alle industrie situate nelle aree e nei nuclei di industrializzazione.

Il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno, su proposta della « Cassa », determina i criteri e le modalità per la concessione dei benefici previsti nel presente articolo ».

TESTO

APPROVATO DALLE COMMISSIONI RIUNITE II E IX

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.

ART. 3.

La Cassa per il Mezzogiorno è autorizzata a concedere un contributo fino al 40 per cento della spesa occorrente per la costruzione di invasi, nei casi in cui dette opere rivestano particolare interesse industriale.

ART. 4.

Allo scopo di integrare gli interventi previsti per la realizzazione delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione, la Cassa per il Mezzogiorno può essere autorizzata dal Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno a finanziare la costruzione e l'adeguamento delle opere relative ai porti e agli aeroporti, ritenute necessarie per l'attrezzatura delle aree e dei nuclei medesimi, nei casi in cui tale intervento sia reso indispensabile dalla particolare situazione della zona, nonché dalla impossibilità di provvedervi altrimenti.

I progetti di costruzione e di adeguamento delle opere di cui al comma precedente sono redatti d'intesa con il Ministero dei lavori pubblici, sentiti, per quanto di rispettiva competenza, i Ministeri della difesa e della marina mercantile.

ART. 5.

L'articolo 9 della legge 18 luglio 1959, n. 555, è sostituito dal seguente:

« Nell'ambito delle zone ove siasi costituito il Consorzio di cui all'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, i contributi di cui all'articolo 18 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dagli articoli 3 e 4 della legge 18 luglio 1959, n. 555, possono essere concessi per il sorgere e l'ampliarsi di industrie di qualunque dimensione, limitatamente ad una prima quota di investimento non superiore ai 6 miliardi di lire.

Il contributo per le opere di cui all'articolo 19 della citata legge 29 luglio 1957, n. 634, può essere concesso solo per quelle che non vengono eseguite dal Consorzio ».

ART. 6.

I commi 2° e 3° dell'articolo 24 della legge 29 luglio 1957, n. 634, sono così sostituiti:

« Un contributo da stabilire nella misura, con i limiti e le modalità di cui al comma precedente, può essere concesso dalla Cassa

ART. 3.

Identico.

ART. 4.

Identico.

ART. 5.

Identico.

ART. 6.

Identico.

per il Mezzogiorno sugli interessi relativi ai finanziamenti di iniziative industriali di qualunque dimensione, effettuati, sia dagli Istituti di cui alla legge 11 aprile 1953, n. 298, sia dagli Istituti di credito a medio termine, aventi sede fuori del territorio di cui all'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, purché i detti finanziamenti siano effettuati con fondi che non siano stati, né forniti, né garantiti dallo Stato o dalla « Cassa » e che non siano stati inoltre at-
tinti presso il medio credito ».

ART. 7.

La Cassa per il Mezzogiorno può provvedere, con l'applicazione delle agevolazioni vigenti in materia, a finanziamenti di iniziative alberghiere, classificabili in categoria non superiore alla seconda, e delle relative attrezzature, entro il limite dell'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile.

ART. 8.

La Cassa per il Mezzogiorno può provvedere a totale suo carico alla costruzione e al completamento delle reti di distribuzione interna degli acquedotti e degli impianti e reti di fognature, nonché all'adeguamento di quelle esistenti, in connessione con le reti di adduzione costruite od adeguate dalla « Cassa » medesima.

In situazioni di particolare depressione, l'intervento della « Cassa » può riguardare anche reti di distribuzione interna degli acquedotti e impianti e reti di fognature, che non siano in connessione con le reti adduttrici costruite dalla « Cassa », o adeguate dalla medesima.

ART. 9.

Al fine di integrare il piano quindicennale per la esecuzione di opere straordinarie, dirette in modo specifico al progresso economico e sociale dell'Italia meridionale, di cui al 1° comma dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646, il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno è autorizzato a disporre interventi nei settori ospedaliero, della scuola materna e della edilizia popolare.

Le opere da eseguirsi nel settore ospedaliero saranno effettuate secondo programmi elaborati d'intesa con il Ministero della sanità.

ART. 7.

Identico.

ART. 8.

Identico.

ART. 9.

Identico.

Gli interventi previsti nei precedenti commi sono limitati alle situazioni di particolare depressione.

ART. 10.

Il Ministro per la pubblica istruzione fa parte del Comitato dei Ministri di cui al 1° comma dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1950, n. 646.

ART. 10.

Identico.

PROPOSTE DI LEGGE

N. 774

ART. 1.

I Ministri dell'agricoltura, del tesoro, dell'industria e commercio, dei lavori pubblici, e del lavoro e previdenza sociale formulano un piano per la esecuzione, durante il quinquennio 1959-64, di interventi straordinari diretti al progresso economico e sociale delle province nelle quali le condizioni dello sviluppo economico siano inferiori a quelle della media nazionale.

ART. 2.

Il Comitato dei Ministri di cui all'articolo 1 nomina una Commissione tecnica composta dei rappresentanti di ciascun Ministero, di un rappresentante dell'Unione italiana delle Camere di commercio, industria ed agricoltura, ed un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica. Alla Commissione è affidato il compito di elaborare i parametri di valutazione dello sviluppo economico delle province, e di elaborare quindi una graduatoria basata sul reddito pro-capite provinciale e su gli altri fattori per la valutazione dello sviluppo economico che la Commissione riterrà di dover utilizzare.

ART. 3.

Il Comitato dei Ministri può decidere di accentrare i mezzi a disposizione a favore di zone nelle quali gli investimenti, sia in opere pubbliche, sia nei vari settori economici, possono dare una maggiore redditività.

ART. 4.

I mezzi finanziari per gli interventi straordinari, sia in opere pubbliche, che nei vari settori economici, si reperiranno, entro il

primo quinquennio, cumulando le disponibilità finanziarie stabilite dalle leggi 10 agosto 1950, n. 646, e 10 agosto 1950, n. 647, e dalle successive modifiche ed integrazioni di dette leggi, ivi compresa la legge 29 luglio 1957, n. 634.

Sono da cumulare allo stesso fine i benefici comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia cui fa riferimento l'articolo unico della legge 27 dicembre 1952, n. 2523.

ART. 5.

Alle province che risulteranno nelle condizioni di cui all'articolo 1 si applicheranno altresì le leggi: 22 dicembre 1951, n. 1575; 25 luglio 1952, n. 949; 11 aprile 1953, n. 298.

ART. 6.

L'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (I. S. V. E. I. M. E. R.) sarà riordinato in modo da poter esercitare la sua attività in tutte le province che risulteranno nelle condizioni previste dall'articolo 1.

ART. 7.

La ripartizione della globale disponibilità finanziaria fra le varie province aventi diritto, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, e secondo la valutazione provinciale dello sviluppo economico che sarà elaborata dalla apposita Commissione, sarà effettuata nella elaborazione del piano quinquennale dal Comitato dei Ministri di cui all'articolo 1.

N. 810

ART. 1.

L'attività della Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) con le finalità previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive integrazioni e modificazioni, è estesa a tutto il territorio della provincia di Ascoli Piceno.

ART. 2.

Tutte le provvidenze, previste dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive integrazioni e modificazioni, a favore di aziende industriali ed imprese artigiane, o consorzi da esse formati, sono estese alle province di Macerata, Ancona e Pesaro e Urbino.

N. 819

ART. 1.

Il Governo è delegato, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, ad estendere alle nuove aziende industriali ed artigiane delle zone industrialmente depresse dell'Italia centrale, le agevolazioni fiscali, tariffarie e creditizie previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1598, dalla legge 10 agosto 1950, n. 646, e loro successive aggiunte, modificazioni ed integrazioni.

ART. 2.

I decreti di cui all'articolo precedente, aventi valore di legge ordinaria, verranno emanati sentito il Comitato dei ministri previsto dall'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 647.

Il Comitato indicherà le zone dell'Italia centrale da considerarsi industrialmente depresse, determinando altresì quali delle agevolazioni di cui all'articolo precedente possano essere concesse e i limiti di durata delle agevolazioni stesse.

N. 1822

ARTICOLO UNICO.

I progetti di costituzione di aree di sviluppo industriale e dei relativi consorzi ai sensi dell'articolo 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, e successive modificazioni, sono elaborati su iniziativa autonoma e coordinata dei Comuni, delle Province, delle Camere di commercio, industria e agricoltura, delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e degli altri Enti interessati.

Tali Enti ed Organizzazioni partecipano ai Consorzi previsti dall'articolo 21 sopra citato.

N. 2333

ARTICOLO UNICO.

Il primo comma dell'articolo 18 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dall'articolo 3 della legge 18 luglio 1959, n. 555, è sostituito con il seguente:

« Nei territori di cui all'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive

modificazioni e integrazioni, la Cassa per il Mezzogiorno può concedere, ai sensi dell'articolo seguente, contributi fino al 20 per cento della spesa documentata, per il sorgere di piccole e medie industrie nell'ambito dei comuni nei quali vi sia difetto di attività industriali ».

N. 2634

ART. 1.

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 29 luglio 1957, n. 634, è sostituito dal seguente:

« La Cassa per il Mezzogiorno può assumere a proprio carico gli oneri ai quali i comuni con popolazione non superiore ai 10.000 abitanti, ricadenti nei territori indicati nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, devono far fronte per la costruzione o il completamento delle reti di distribuzione interna degli acquedotti; per la costruzione o il completamento degli impianti e reti di fognature; per la costruzione o il completamento di cimiteri e delle altre opere igieniche previste negli articoli 4, 5 e 6 della legge 3 agosto 1949, n. 589; per la costruzione o il completamento di strade interne, ove i comuni stessi si trovino nella impossibilità di garantire in tutto o in parte con la sovrimposta fondiaria i mutui occorrenti e i lavori siano stati ammessi a contributo statale ai sensi delle leggi 3 agosto 1949, n. 589, e 15 febbraio 1953, n. 184 ».

ART. 2.

Le disposizioni di cui al precedente articolo si applicano a tutte le opere pubbliche previste nello stesso, ammesse ai benefici delle citate leggi, e che all'atto dell'approvazione della presente legge non siano state ancora collaudate.